

ASSOCIAZIONE ITALIANA CLASSE OPTIMIST

Statuto

Art. 1 – Costituzione, Sede e Scopi

- a) È costituita l'associazione sportiva dilettantistica (A.S.D.) denominata Associazione Italiana Classe Optimist A.S.D. (*più brevemente A.I.C.O.*) tra i proprietari di imbarcazioni Optimist. L'A.I.C.O. ha sede in Italia, ad Arco (TN) in Via Aldo Moro n. 9.
- b) L'A.I.C.O. non persegue fini di lucro anche in forma indiretta e agisce in conformità alle norme e alle direttive degli organismi dell'ordinamento sportivo. L'A.I.C.O. accetta incondizionatamente le norme e le direttive del CONI, della Federazione Italiana Vela (*più brevemente F.I.V.*), di cui è ente aggregato, e dell'Ente di Promozione Sportiva (*più brevemente Ente*) a cui l'A.I.C.O. delibererà di affiliarsi, mediante delibera del Consiglio Direttivo, e si impegna ad accettare eventuali provvedimenti disciplinari che gli organi competenti della F.I.V. o dell'Ente dovessero adottare a suo carico, nonché le decisioni che le autorità federali dovessero prendere in tutte le vertenze di carattere tecnico e disciplinare attinenti all'attività sportiva. Costituiscono quindi parte integrante del presente statuto le norme F.I.V. e dell'Ente nella parte relativa all'organizzazione o alla gestione rispettivamente degli enti aggregati e delle associazioni affiliate. Inoltre l'A.I.C.O. agisce in conformità alle norme dell'International Optimist Dinghy Association (*più brevemente I.O.D.A.*), di cui è l'unica associazione riconosciuta nel territorio della Repubblica Italiana.
- c) L'imbarcazione della classe Optimist è una imbarcazione monotipo dedicata ai giovani fino ai 15 anni e progettata da Clark Mills nel 1954 (successive modifiche modello IOD95). Le forme le dimensioni, la costruzione, la velatura, le attrezzature sono conformi ai piani e alle spiegazioni della I.O.D.A.) e della Federazione Internazionale della Vela (denominata World Sailing). L'imbarcazione non può essere costruita, controllata e registrata a fini sportivi, se non secondo le regole della I.O.D.A.
- d) L'A.I.C.O. è un'associazione di diritto privato senza fini di lucro, apolitica, che non discrimina in base al sesso, alla religione, alla razza, alle condizioni socio-economiche ed ha per scopo:
 - la promozione e la diffusione della Classe Optimist, anche attraverso l'organizzazione di attività didattica per l'avvio, l'aggiornamento ed il perfezionamento nelle attività sportive;
 - la creazione di legami e rapporti con le organizzazioni veliche nazionali e internazionali;
 - l'organizzazione e la promozione delle regate sul territorio nazionale;
 - l'informazione ai soci circa gli sviluppi e le regole della Classe Optimist, nonché il controllo della conformità e dell'applicazione delle regole stesse;
 - lo sviluppo ed il mantenimento di legami e rapporti tra i proprietari e gli utilizzatori di imbarcazioni Optimist.
- e) L'A.I.C.O. potrà svolgere tutte le attività ritenute necessarie per il raggiungimento delle proprie finalità istituzionali, tra cui, a titolo esemplificativo e non esaustivo, l'organizzazione di eventi sportivi, culturali e ricreativi.
- f) L'A.I.C.O. è caratterizzata dalla democraticità della struttura, dall'elettività e gratuità delle cariche associative, dalla prevalenza delle prestazioni fornite dai soci e dall'obbligatorietà del bilancio.

Art. 2 – Durata

La durata dell'A.I.C.O. è illimitata e la stessa potrà essere sciolta solo con delibera dell'Assemblea Straordinaria dei soci.

Art. 3 – Patrimonio ed Entrate

- a) Il patrimonio dell'A.I.C.O. è costituito dai beni mobili ed immobili che le pervengono o potranno pervenire a qualsiasi titolo, da elargizioni o contributi da enti pubblici e privati o persone fisiche, dagli avanzi netti di gestione.
- b) Per il conseguimento dei propri fini, l'A.I.C.O. dispone delle seguenti risorse:
 - a. quote associative;
 - b. contributi elargiti da parte di enti pubblici e privati o persone fisiche.
- c) L'Assemblea Ordinaria, su proposta del Consiglio Direttivo, stabilisce annualmente la quota sociale, unitamente a quelle relative ai passaggi di proprietà, numeri velici, duplicati di certificati di stazza e quant'altro concerne le operazioni di segreteria.
- d) Durante la vita dell'A.I.C.O. non potranno essere distribuiti, anche in modo indiretto o differito, avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale; la quota associativa non può essere trasferita a terzi o rivalutata.
- e) L'A.I.C.O. potrà svolgere attività di tipo commerciale purchè in maniera accessoria e non prevalente rispetto all'attività istituzionale. Ai soli fini strumentali per il conseguimento dello scopo sociale e senza ampliamento dello stesso, l'A.I.C.O. potrà procurarsi i mezzi finanziari necessari allo svolgimento della propria attività in ogni forma prevista dalla legge.

Art. 4 – Soci

- a) Sono soci A.I.C.O. i proprietari (residenti nel territorio italiano) di una o più imbarcazioni Optimist (persone fisiche, il legale rappresentante pro tempore delle associazioni sportive o società veliche affiliate alla F.I.V. o all'Ente) che siano in regola con il versamento della quota associativa annuale per l'anno solare in corso.
- b) I soci persone fisiche eleggono domicilio presso le sedi legali dell'Affiliato F.I.V. di appartenenza così come risultante dalla tessera F.I.V.. Tutte le comunicazioni verranno indirizzate dall'A.I.C.O. ai propri soci in forma collettiva e impersonale presso l'Affiliato di appartenenza. La partecipazione alle regate è regolata dalle norme della I.O.D.A. per quanto di competenza della stessa, nonché dalle direttive stabilite dall'Assemblea.
- c) Tutti i proprietari o coloro i quali abbiano la disponibilità di imbarcazioni Optimist, nonché tutti i timonieri delle stesse imbarcazioni che prendono parte all'attività sportiva programmata dall'A.I.C.O. e dalla F.I.V. devono essere in possesso della tessera dell'A.I.C.O.. Il proprietario, ente o persona fisica, di più imbarcazioni Optimist è tenuto al pagamento di una sola quota associativa annuale.
- d) In caso di domande di ammissione a socio presentate da minorenni le stesse dovranno essere controfirmate dal soggetto esercente la responsabilità genitoriale o dal tutore, i quali rappresenteranno il minore a tutti gli effetti nei confronti dell'A.I.C.O. e risponderanno verso la stessa per tutte le obbligazioni del socio minorenne.
- e) Ogni socio per consapevole accettazione assume l'obbligo di osservare lo statuto ed i regolamenti sociali e sportivi e si impegna:
 - a. ad osservare con lealtà e disciplina le norme che regolano lo sport della vela;
 - b. a partecipare all'attività ed alle manifestazioni sociali.

Art. 5 – Organi

Gli Organi sociali sono:

- a. l'Assemblea generale dei soci
- b. il Segretario Nazionale
- c. il Consiglio Direttivo
- d. il Collegio dei Probiviri
- e. il Collegio dei Controllori Contabili
- f. i Delegati Zonali

Gli Organi sociali svolgono la loro attività a titolo gratuito salvo rimborso delle spese effettivamente sostenute. Il Segretario Nazionale, il Consiglio Direttivo, i Probiviri, i Controllori Contabili e i Delegati Zonali durano in carica quattro anni con la stessa cadenza del quadriennio Olimpico e sono rieleggibili. Tutte le cariche e gli incarichi previsti dallo Statuto sono onorifici e decadono in ogni caso contestualmente al termine del mandato del Segretario Nazionale per scadenza od altra causa.

Art. 6 – L'Assemblea generale dei soci.

- a) L'Assemblea generale dei soci è l'organo sovrano dell'A.I.C.O..
- b) Può essere ordinaria o straordinaria o elettiva.
- c) E' convocata dal Segretario Nazionale mediante pubblicazione sul sito dell'A.I.C.O. di avviso contenente, data, ora e luogo della riunione, nonché gli argomenti all'ordine del giorno. L'avviso di convocazione deve essere inviato ai soci (anche via mail) almeno 15 giorni prima di quello fissato per la riunione. E' valida in prima convocazione quando è presente almeno il 50% dei soci con diritto di voto, in seconda convocazione qualunque sia il numero dei soci presenti con diritto di voto.
- d) I soci proprietari di barche munite di numero velico hanno diritto di voto in Assemblea, a condizione che siano in regola con il pagamento della quota associativa; i soci minorenni sono rappresentati dal soggetto esercente la responsabilità genitoriale o dal tutore, non in quanto soci ma in quanto titolari della rappresentanza legale del minore. Nel caso di socio che non sia persona fisica, il diritto di voto sarà esercitato in assemblea dal legale rappresentante dell'ente o da altro componente dell'organo direttivo all'uopo delegato. Il socio può farsi rappresentare in Assemblea da altro socio. A ciascun socio persona fisica possono essere conferite non più di due deleghe; al rappresentante di Associazione o Società Velica fino a tre deleghe di soci, persone fisiche o enti appartenenti alla stessa Zona F.I.V..
- e) L'Assemblea nomina un Presidente e un Segretario e, nel caso di Assemblea Elettiva, due scrutatori tra soggetti non candidati alle cariche sociali. Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare la regolarità della convocazione e delle deleghe e in genere il diritto di intervenire alla riunione. Di ogni riunione di Assemblea si redige processo verbale firmato dal Presidente, dal Segretario e dagli eventuali scrutatori. L'Assemblea si intende in seconda convocazione trascorsa inutilmente un'ora da quella fissata per la prima convocazione.
- f) Le votazioni potranno avvenire per alzata di mano o per voto palese o per voto segreto su proposta del Presidente dell'Assemblea approvata dalla maggioranza dei presenti. Devono svolgersi a scrutinio segreto le votazioni relative ad affari personali dei soci e quelle per l'elezione degli Organi sociali Segretario Nazionale, Consiglio Direttivo, Collegio dei Controllori Contabili e Collegio dei Probiviri nel caso di pluralità di candidati alla medesima carica, previa nomina di due scrutatori scelti nel primo caso tra soggetti non in conflitto di interesse con il socio coinvolto nella delibera e nel secondo caso non candidati alle cariche sociali.

Assemblea Ordinaria

Si riunisce obbligatoriamente almeno una volta all'anno, ove possibile in concomitanza con eventi e/o regate che prevedano la partecipazione di imbarcazioni Optimist, per i seguenti adempimenti:

- approvare i bilanci consuntivi e preventivi;
- determinare l'ammontare delle quote associative annuali;
- approvare i regolamenti proposti dal Segretario e le relative modifiche;
- nominare, se proposto, un Presidente onorario;
- deliberare su ogni argomento di carattere generale e particolare, inserito all'ordine del giorno, a richiesta di delegati zionali o di almeno un decimo dei soci effettivi.

Assemblea Elettiva

Gli organi dell'A.I.C.O. vengono rinnovati solo nel caso in cui i mandati siano scaduti secondo quanto previsto dall'art. 5 ultimo capoverso o qualora siano decaduti.

Le candidature a Segretario Nazionale, Consiglieri, Controllori Contabili e Proibiviri dovranno pervenire via mail da parte degli interessati alla segreteria A.I.C.O. almeno sette giorni prima della data dell'Assemblea stessa. Ogni socio potrà candidarsi per un solo organismo dell'associazione. Non appena ricevute, tutte le candidature dovranno essere inserite dalla segreteria A.I.C.O. in una specifica comunicazione da pubblicare sul sito dell'A.I.C.O. entro cinque giorni dall'assemblea elettiva.

In caso di pluralità di candidati alla medesima carica le votazioni per l'elezione degli Organi sociali Segretario Nazionale, Consiglio Direttivo, Collegio dei Controllori Contabili e Collegio dei Proibiviri dovranno avvenire per voto segreto, previa nomina di due scrutatori scelti tra soggetti non candidati alle cariche sociali. Negli altri casi si procede per acclamazione su proposta del Presidente dell'Assemblea.

L'Assemblea elegge con una prima votazione il Segretario Nazionale e quindi, con successiva unica votazione, i due Consiglieri, ai quali nella prima riunione del Consiglio verranno attribuite con votazione interna le cariche di Vice Segretario e di Tesoriere.

L'Assemblea ha la facoltà di nominare un Presidente Onorario tra coloro che si sono particolarmente distinti nella promozione dell'attività Optimist.

Assemblea Straordinaria

Può essere convocata in sede straordinaria dal Segretario Nazionale o, su richiesta di almeno un terzo dei soci, per deliberare modifiche statuarie, emendamenti alle vigenti regole di Classe, lo scioglimento dell'A.I.C.O. Le delibere relative a modifiche di statuto e regole di Classe dovranno essere adottate con il voto favorevole della maggioranza, con una presenza di almeno il 20% degli aventi diritto al voto. Per lo scioglimento dell'A.I.C.O. si applica quanto previsto dall'art. 21 cod. civ.

Art. 7 – Il Segretario Nazionale

Il Segretario Nazionale è il legale rappresentante dell'A.I.C.O., di cui ne controlla il funzionamento nel rispetto dell'autonomia degli altri Organi sociali. In particolare:

- ha la firma e la rappresentanza legale e giudiziale dell'A.I.C.O.;
- può presiedere l'Assemblea generale dei soci, presiede il Consiglio Direttivo e ne provvede alla convocazione, vigila sull'esecuzione delle delibere di tutti gli Organi sociali e nei casi di estrema urgenza può esercitare i poteri del Consiglio Direttivo salvo ratifica da parte del Consiglio Direttivo stesso alla prima riunione utile successiva, da tenersi comunque entro 30 giorni dalla decisione assunta;

- esercita il potere di gestione amministrativa e sportiva dell'A.I.C.O. seguendo le direttive formulate dall'Assemblea, nonché le inerenti disposizioni della F.I.V., della I.O.D.A. e dell'Ente in materia;
- dà esecuzione ai provvedimenti disciplinari adottati dal Collegio dei Probiviri e dall'Assemblea generale dei soci;
- mantiene e potenzia i contatti dell'A.I.C.O., con la I.O.D.A., con la F.I.V., con l'Ente e con le altre istituzioni sportive nazionali ed internazionali;
- propone i Delegati Zonali che devono essere scelti possibilmente tra soci che operano nelle singole zone F.I.V.;
- può nominare un tecnico di classe, che dovrà avere la qualifica di istruttore di vela e che svolgerà mansioni di consulenza relativamente allo svolgimento dell'attività sportiva didattica ed agonistica dell'A.I.C.O., quale suo collaboratore ed il cui incarico terminerà automaticamente alla cessazione del mandato del Segretario Nazionale;
- può altresì nominare il Comitato Sportivo e il Comitato Tecnico;
- tutti gli incarichi conferiti dal Segretario Nazionale possono essere dallo stesso motivatamente revocati prima della naturale scadenza;
- il Segretario Nazionale uscente coadiuva il nuovo Segretario Nazionale durante i primi sei mesi di carica di quest'ultimo.

Art. 8 – Il Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è composto dal **Segretario Nazionale**, dal **Vice Segretario** e dal **Tesoriere**.

Sono compiti del Consiglio Direttivo:

- deliberare sulle domande di ammissione dei soci;
- fissare le date delle assemblee ordinarie dei soci e convocare l'assemblea;
- redigere gli eventuali regolamenti interni relativi all'attività sociale da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea generale dei soci;
- attuare le finalità previste dallo statuto e l'attuazione delle decisioni dell'Assemblea generale dei soci;
- amministrare il patrimonio sociale;
- stabilire quote sociali e diritti di segreteria per specifici servizi;
- delegare membri del Consiglio a specifiche funzioni.

All'interno del Consiglio Direttivo il Tesoriere sovrintende alla gestione amministrativa e contabile dell'A.I.C.O., verifica il corretto svolgimento degli adempimenti fiscali e contributivi e predispone, di concerto con gli altri componenti del Consiglio Direttivo, il bilancio consuntivo annuale ed il bilancio preventivo dell'esercizio successivo. Egli provvede altresì, unitamente al Segretario Nazionale, alle operazioni formali di incasso e di pagamento delle spese deliberate dal Consiglio Direttivo. Al Tesoriere spetta anche la funzione del controllo periodico delle risultanze dei conti finanziari di cassa, banca, crediti e debiti e l'esercizio delle operazioni di recupero dei crediti esigibili.

Le deliberazioni del Consiglio Direttivo devono risultare, a pena di nullità, da un verbale sottoscritto dai componenti del Consiglio presenti. Lo stesso deve essere messo a disposizione di tutti i soci con le formalità ritenute dal Consiglio Direttivo più idonee a garantirne la massima diffusione.

Art. 9 – Il Collegio dei Probiviri

Il Collegio dei Probiviri è composto da tre membri che eleggono al loro interno il Presidente. Decide i procedimenti disciplinari a carico dei soci, adottando in relazione alla gravità dei fatti le seguenti sanzioni:

- ammonizione;
- deplorazione;
- sospensione fino ad un massimo di dodici mesi;
- radiazione.

Avverso i provvedimenti del Collegio dei Probiviri è ammesso reclamo all'Assemblea generale dei soci, da proporre entro trenta giorni dalla ricezione della comunicazione.

Art. 10– Il Collegio dei Controllori

Il Collegio dei Controllori ha la funzione di controllo della gestione dell'A.I.C.O.. E' costituito da tre membri che eleggono al loro interno il Presidente. I Controllori Contabili dovranno accertare la regolare tenuta della contabilità sociale, redigeranno una relazione ai Bilanci annuali, potranno accertare la consistenza di cassa e l'esistenza dei valori e di titoli di proprietà sociale e potranno procedere in qualsiasi momento, anche individualmente, ad atti di ispezione e controllo.

Art. 11 – Delegati Zonali

- a) I Delegati Zonali sono nominati dal Segretario Nazionale sentiti i soci della zona F.I.V. d'appartenenza o su richiesta della maggioranza degli stessi. Collaborano con il Segretario Nazionale per l'organizzazione dell'attività promozionale e sportiva che deve essere svolta nelle zone di competenza; svolgono altresì attività consultiva per il Segretario Nazionale per quanto riguarda la propria zona di competenza. Durano in carica sino al termine del mandato del Segretario Nazionale.
- b) I Delegati Zonali collaborano altresì con i competenti organi dei Comitato Zonali F.I.V.. Spetta al Presidente di Zona F.I.V. la convocazione del Delegato Zonale A.I.C.O. nelle riunioni per la stesura dei calendari e dell'attività della Classe Optimist.
- c) Ad essi compete:
 - la cura del tesseramento dei soci nella zona F.I.V. di appartenenza e la riscossione, in nome e per conto dell'A.I.C.O., delle quote associative annuali che devono essere accreditate all'A.I.C.O. in un unico importo con cadenza mensile;
 - il coordinamento dell'attività zonale e dei rapporti tra la Segreteria Nazionale ed i Comitati di Zona F.I.V., con particolare riferimento alla stesura dei calendari agonistici della rispettiva zona.

Art. 12 – Comitati consultivi

Il **Comitato Sportivo**, composto di 3 membri, costituisce l'organismo consultivo del Segretario Nazionale per quanto attiene all'attività sportiva di maggior livello e, sentito il tecnico di classe, propone le date, le località e le modalità di svolgimento delle principali manifestazioni nazionali ed internazionali. Le relative decisioni del Segretario Nazionale devono essere trasmesse alla F.I.V. per conoscenza.

Il **Comitato Tecnico**, composto di 3 membri, è l'organismo dell'A.I.C.O. competente in materia di regolamento di stazza, le sue eventuali modifiche e integrazioni, la sua interpretazione e i suggerimenti da fornire ai costruttori nazionali. Costituisce l'organismo consultivo del Segretario Nazionale per quanto concerne le dette materie e si avvarrà dei pareri dei competenti organi della F.I.V., in collaborazione con la quale potrà intrattenere rapporti con la I.O.D.A. e World Sailing.

Art. 13 - Bilancio

- a) Il Consiglio Direttivo redige entro il 31 Marzo di ogni anno il bilancio dell'A.I.C.O., sia consuntivo che preventivo, da sottoporre all'approvazione assembleare entro il 30 Giugno.
- b) Il bilancio deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale ed economico-finanziaria dell'A.I.C.O., nel rispetto del principio della trasparenza nei confronti dei soci.
- c) Insieme alla convocazione dell'assemblea ordinaria che riporta all'ordine del giorno l'approvazione del bilancio, deve essere messo a disposizione di tutti i soci, copia del bilancio stesso.

Art. 14 – Libri dell'A.I.C.O.

Oltre alla tenuta dei libri prescritti dalla Legge, l'A.I.C.O. tiene il libro dei Verbali dell'Assemblea Generale dei Soci, il Libro Soci e il libro dei Verbali del Consiglio Direttivo.

Art. 15 – Avanzi di gestione

All'A.I.C.O. è vietato distribuire anche in modo indiretto utili o avanzi di gestione comunque denominati, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'A.I.C.O. stessa, a meno che tale destinazione non sia prevista per legge.

L'A.I.C.O. ha l'obbligo di impiegare gli eventuali avanzi di gestione per finanziare l'attività istituzionale e di quelle ad esse direttamente connesse.

Art. 16 – Definizioni dei periodi temporali

- a) Per anno sociale deve intendersi l'anno solare, ovvero il periodo che decorre dal 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno.
- b) Per quadriennio si intende il periodo di quattro (4) anni solari decorrente dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello in cui si sono svolti i Giochi Olimpici estivi.

Art. 17 – Scioglimento

L'Assemblea generale dei soci, all'atto di scioglimento dell'A.I.C.O., delibererà, sentita l'autorità preposta, in merito alla destinazione dell'eventuale residuo attivo del patrimonio dell'A.I.C.O.. Esperita la liquidazione di tutti i beni mobili ed immobili, estinte le obbligazioni in essere, tutti i beni residui saranno devoluti ad associazioni che perseguano la promozione e lo sviluppo dell'attività sportiva velica giovanile, fatta salva diversa destinazione imposta dalla legge.

Art. 18 – Norma di rinvio

Per quanto non espressamente previsto dal presente statuto sociale si fa riferimento alle vigenti norme in materia di associazionismo sportivo, di Enti non commerciali ed in subordine alle norme in materia contenute nel Codice Civile.